

STATUTO
TITOLO I

Articolo 1) -

E' costituita

una Società consortile a responsabilità limitata, non a scopo di lucro, denominata "GARFAGNANA AMBIENTE e SVILUPPO soc. consortile a r.l." ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice Civile.

Articolo 2) - Scopi e finalità.

La società indirizza le proprie iniziative al sostegno e alla promozione dello sviluppo dell'occupazione, svolgendo la propria attività in coerenza con gli obiettivi dei Piani di sviluppo regionali, provinciali e locali.

Essa opererà in particolare nei seguenti ambiti:

a) consolidare l'occupazione esistente e creare nuovi posti di lavoro e nuove imprese attivando potenzialità e risorse locali;

b) suscitare l'interesse e rendere attraenti le zone rurali per residenti e potenziali fruitori;

c) promuovere iniziative per favorire il mantenimento in sede delle popolazioni locali;

d) animazione dello sviluppo rurale;

e) aiuti all'occupazione;

f) turismo rurale;

g) sostegno alle piccole imprese, all'artigianato e ai servizi zonali;

h) valorizzazione e commercializzazione di prodotti agricoli locali;

i) promozione e realizzazione di collegamenti informatici e telematici all'interno dell'area di intervento specifico e con l'esterno;

l) ricerche e indagini conoscitive in campo socio-ambientale;

m) redazione e realizzazione di studi e progetti di fattibilità e sviluppo;

n) servizi di terziario avanzato, marketing, pubblicità, informazione, comunicazione, informatica, banche dati, nuove tecnologie e innovazione tecnologica, energia, impatto ambientale, approfondimento di materiali didattici e bibliografici per convegni e seminari;

o) collaborazione coordinata e continuativa a riviste, periodici, case editrici ed altri mezzi di collaborazione.

p) favorire la diffusione di tecniche agricole compatibili con l'ambiente ed in particolare delle tecniche di agricoltura biologica e biodinamica;

q) individuare nuove forme di commercializzazione e nuovi settori di mercato per i prodotti tipici e biologici e favorire lo sviluppo delle attività di trasformazione di questi prodotti;

r) qualificare e valorizzare le produzioni tipiche dell'artigianato e delle PMI nei settori tradizionali (es: legno, vetro, tessile, calzature, ecc.);

s) sviluppare un sistema integrato di informazioni con il massimo di scambi e sinergie tra i soggetti interessati, all'interno delle singole aree ed in collegamento con la rete europea.

t) progettazione, tutoraggio e gestione di corsi di formazione professionale.

Resta comunque escluso l'esercizio di quelle attività professionali protette per cui è prescritta l'iscrizione negli appositi albi e per le quali attività la Società potrà effettuare apposite convenzioni con professionisti abilitati e /o loro studi.

La Società svolge le azioni e le attività previste dal regolamento CEE n. 4253/88e inerenti al progetto L.E.A.D.E.R. , e ogni altra attività utile al raggiungimento degli scopi e delle finalità sociali; potrà realizzare la propria attività in forma diretta e in collaborazione con le amministrazioni pubbliche e potrà anche partecipare ad altre imprese o società aventi oggetto affine o connesso al proprio.

La società può operare nell'ambito territoriale dei regolamenti comunitari in genere, leggi nazionali, regionali e di ogni altro organismo atti alla realizzazione dello scopo sociale, sia a livello nazionale, che comunitario che extracomunitario.

Per il compimento delle operazioni di cui sopra la Società potrà chiedere ai soci, che vorranno effettuarli, finanziamenti con obbligo di rimborso, ed, inoltre, la Società potrà svolgere tutte le operazioni e le attività finanziarie, compreso il leasing, creditizie, mobiliari, immobiliari (acquisti, vendite, permuta, costituzioni di diritti di superficie, locazioni con patto di futura vendita, vendite o acquisti con patto di riscatto, realizzare strutture e infrastrutture di fabbricati, divisioni, ecc), tecnico-scientifiche e promozionali necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e dirette allo sviluppo economico ed occupazionale.

Articolo 3)- Sede.

La Società ha sede in Castelnuovo di Garfagnana, Via Vittorio Emanuele n. 9 e potrà istituire sedi secondarie dove ritenga necessario.

Articolo 4) - Durata.

La durata della Società viene stabilita in anni cinquanta (50) a decorrere dal giorno della sua legale costituzione, salvo i casi di scioglimento anticipato previsti dall'art. 2497 del codice civile.

Tale termine potrà essere prorogato con atto deliberativo dell'assemblea dei soci.

TITOLO II

Articolo 5) - Soci.

Il numero dei soci non è limitato, ma non potrà essere inferiore a cinque (5).

Sono soci fondatori della Società i soggetti di cui all'art. 1 del presente Statuto.

Possono divenire soci gli Enti Locali, le Camere di Commercio, le associazioni di Categoria, le imprese private, le fondazioni, le Cooperative e gli istituti di credito.

Le Organizzazioni suddette possono partecipare direttamente o tramite loro strumenti o società operative.

Articolo 6) - Ammissione.

Chi intende essere ammesso in qualità di socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta contenente:

a) l'indicazione della ragione sociale;

b) l'indicazione dell'importo della quota che si intende sottoscrivere;

c) la dichiarazione di attenersi al presente statuto e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 e la sussistenza di cause di incompatibilità, delibera sulla domanda entro sessanta (60) giorni dalla presentazione della stessa.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione in materia sono insindacabili ma devono essere motivate nell'interesse della compagine sociale.

La delibera di ammissione diverrà operativa e sarà annotata nel libro dei Soci solo dopo che da parte del nuovo socio ammesso sia stato effettuato il versamento della quota sociale.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che sia stato effettuato detto versamento la delibera diverrà inefficace.

Articolo 7) - Adesione di Enti Locali.

Nel caso siano presenti tra i soci fondatori uno o più degli Enti Locali di cui all'art. 5, gli stessi dovranno sottoscrivere una quota del capitale sociale non inferiore al 51% del totale.

Nel caso in cui venga accolta la richiesta di adesione di uno o più degli Enti Locali di cui all'art. 5 successivamente alla costituzione della Società, i soci Enti Locali suddivideranno proporzionalmente le loro quote al fine di assicurare al nuovo o ai nuovi soci una quota di capitale non inferiore al 51% dello stesso.

Nel caso siano presenti tra i soci fondatori uno o più degli Enti Locali di cui all'art. 5 e venga fatta richiesta di adesione da parte di altri Enti Locali, i primi sono tenuti a ripartire proporzionalmente le loro quote e a cederle ai nuovi richiedenti.

Articolo 8) - Obblighi dei soci.

I soci dovranno sottoscrivere e versare almeno una quota sociale.

Sono obbligati:

a) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal precedente art. 6;

b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organismi sociali;

c) al versamento del contributo annuale per le spese di gestione che verrà fissato dall'assemblea.

Articolo 9) - Cessazione dell'iscrizione.

L'iscrizione alla Società cessa con lo scioglimento, la liquidazione o comunque la cessazione per qualsiasi causa della società stessa.

Articolo 10) - Recesso ed esclusione dei soci.

E' ammesso il recesso per giusta causa. Il recesso è altresì ammesso per giustificati motivi, e per le finalità di cui al secondo comma dell'art. 26, quando l'impresa socia sia messa in liquidazione o comunque abbia iniziato le pratiche per la cessazione delle attività.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo raccomandata A/R: al Consiglio di Amministrazione e diviene efficace trenta giorni dopo la ricezione.

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del consorziato che abbia perduto anche uno soltanto dei requisiti prescritti per l'ammissione o che non sia più in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi consortili o che si sia reso inadempiente alle obbligazioni derivanti dal presente statuto o a quelle assunte per suo conto dalla società.

E' inoltre escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito o che sia ammesso alla procedura di concordato preventivo, di liquidazione coatta e di amministrazione controllata.

TITOLO III

Articolo 11) - Capitale sociale.

Il Capitale sociale è fissato in lire 130.000.000 (centotrentamila) ed è diviso in quote del valore nominale non inferiore a lire cinquantamila (L. 50.000).

Le quote di partecipazione alla Società superiori al minimo predetto sono frazionabili in altre quote di importo minore, ma comunque non inferiori al minimo stabilito, e ciò al fine anche di favorire, anche attraverso la cessione delle quote da parte dei soci, l'adesione alla Società da parte di richiedenti in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto. Il capitale sociale potrà essere aumentato in relazione alla richiesta di ammissione di nuovi soci o per affrontare programmi particolari dell'attività sociale, con apposita delibera dell'assemblea straordinaria.

Articolo 12) - Trasferibilità o cessione di quote: prelazione.

Le quote di partecipazione alla Società non potranno essere trasferite o cedute da parte dei soci a terzi senza il previo consenso del Consiglio di Amministrazione, comunque

riconosciuto e riservato il diritto di prelazione agli altri soci per l'acquisto delle quote, a condizione che il diritto di prelazione venga esercitato entro un mese dalla data di comunicazione da parte del socio del suo intendimento di cedere dette quote.

Nel caso di aumento del capitale sociale e di richieste di acquisto formulate da parte dei soci, superiori all'ammontare dell'aumento stesso, ogni socio avrà diritto di acquistare nuove quote di capitale sociale in misura proporzionale alla richiesta avanzata.

Il trasferimento delle quote sociali, avvenuto nel rispetto delle modalità e condizioni sopra indicate, avrà efficacia dal momento della iscrizione del cessionario nel libro dei soci.

Il cedente è solidalmente obbligato con il cessionario per il periodo di anni due per gli eventuali versamenti ancora dovuti all'epoca del trasferimento delle quote.

Articolo 13) - Patrimonio.

Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dal fondo di riserva ordinario;
- c) dal fondo di riserva straordinario;
- d) da qualunque liberalità o contributo di Enti pubblici o privati che pervenisse alla Società al fine di essere impiegata agli scopi sociali.

Articolo 14)

Le quote sono nominative e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e neppure cedute ai soci o terzi con effetto verso la Società come dal secondo comma dell'art. 2523 del codice civile.

TITOLO IV

Articolo 15) - Gestione sociale e bilancio.

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno; il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea entro il 30 Aprile dell'anno successivo.

Il residuo risultante dal bilancio, cioè quanto rimane dopo fatta deduzione di qualsiasi spese o impegno, sarà devoluto come segue:

- a) il trenta per cento (30%) al fondo di riserva ordinario;
- b) il settanta per cento (70%) al fondo di riserva straordinario.

La Società utilizzerà parte del fondo di riserva straordinaria per la realizzazione di interventi in linea con l'oggetto sociale.

TITOLO V

Articolo 16) - Organi della Società.

Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei soci,
- il Consiglio di Amministrazione,
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Presidente e il Vicepresidente.

Articolo 17) - Assemblea.

L'Assemblea è costituita da un rappresentante avente diritto di voto per ognuno dei soci, ed è convocata in sedute ordinarie e straordinarie.

Ogni socio ha diritto a tanti voti quante sono le quote sociali sottoscritte.

Essendo la designazione di rappresentante di assemblea a carattere fiduciario, il socio che lo ha proposto può revocare l'incarico in qualsiasi momento a proprio insindacabile giudizio; contemporaneamente dovrà essere indicato il sostituto.

L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data e il luogo della riunione, affisso all'albo sociale presso ala sede nonchè mediante raccomandata inviata ai soci almeno otto (8) giorni prima della data dell'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno dal Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e delibera:

- a) sulla relazione del Consiglio di Amministrazione relativamente all'attività svolta dalla società;
- b) sul bilancio dell'esercizio sociale;
- c) sulla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e del suo Presidente;
- d) sulla determinazione dei compensi degli amministratori e dei Sindaci;
- e) sugli altri argomenti proposti dal Consiglio di Amministrazione.

Essa ha luogo almeno una volta l'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale e quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da soci che rappresentino almeno un quinto del capitale.

In questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta .

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria soltanto quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata, sullo scioglimento anticipato del Consorzio e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Articolo 18) - Deliberazioni.

L'Assemblea ordinaria, in prima e in seconda convocazione, è validamente costituita quando sia presente o rappresentata la maggioranza del capitale sociale.

L'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole della maggioranza del capitale presente o rappresentato.

L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati i quattro quinti del capitale sociale.

L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione delibererà validamente con il voto favorevole dei quattro quinti del capitale sociale.

La seconda convocazione dovrà essere indetta almeno ventiquattro ore dopo la prima.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente e, in mancanza di entrambi, da persona designata dalla assemblea stessa.

L'Assemblea potrà tenersi sia presso la sede sociale sia altrove, purchè in Provincia di Lucca.

Articolo 19) - Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può essere composto da cinque a quindici membri ed è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti.

Esso dura in carica tre anni. I membri del Consiglio di Amministrazione sono dispensati dal prestare cauzione e spetta al Consiglio determinare il compenso dovuto per eventuali incarichi speciali o particolari a quelli dei suoi membri che prestino la loro opera a favore del Consorzio.

La perdita della qualifica di membro dell'Assemblea a seguito di revoca della designazione da parte di un socio comporta la contemporanea immediata decadenza da ogni altro incarico sociale.

Articolo 20) - Elezioni.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente.

Può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più amministratori.

Articolo 21) - Convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri, nel qual caso dovrà essere convocato entro il termine di quindici giorni.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, anche a mezzo di messo in modo che i consiglieri ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e il sistema di votazione sarà quello per alzata di mano, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 22) - Compiti.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo dirigente ed è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società.

Spetta pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere bilanci;
- c) compilare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

- d) stipulare tutti gli atti o contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- e) conferire procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione dal successivo articolo 25;
- f) assumere e licenziare il personale della società fissando le mansioni e le retribuzioni;
- g) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza, l'esclusione delle imprese socie;
- h) determinare il compenso previsto dal terzo comma dell'art. 19;
- i) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizioni della legge o del presente statuto siano riservati all'assemblea;
- l) deliberare per la eventuale concessione di avalli e fidejussioni;
- m) deliberare per l'acquisto e l'alienazione dei valori immobiliari.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori il Consiglio provvederà a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile.

Articolo 23) - Verbalizzazione.

Le deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione dovranno risultare dai verbali redatti dai rispettivi Segretari.

Articolo 24) - Collegio dei Sindaci.

Il Collegio dei Sindaci, composto di tre membri effettivi e due supplenti, anche non soci, viene eletto dall'Assemblea e rimane in carica tre anni.

Il Presidente del Collegio dei Sindaci, eletto dall'Assemblea, deve essere scelto tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili su una rosa di nominativi presentata di comune accordo dai soci.

La retribuzione annuale dei Sindaci è stabilita dall'Assemblea ordinaria.

Articolo 25) - Presidente e vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario anche estraneo al Consiglio.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale e la firma sociale.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza, firmare cambiali, girare cessioni, firmare tratte e presentarle alle banche per l'incasso e per lo sconto.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a

qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vice presidente od a singoli Consiglieri di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le funzioni vengono svolte dal Vice Presidente.

TITOLO VI

Articolo 26) - Scioglimento.

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento del Consorzio dovrà provvedere alla nomina dei liquidatori.

Oltre che per le cause risultanti dalla legge, lo scioglimento anticipato della Società è deliberato dalla Assemblea nel caso di recesso di uno o più dei Soci Fondatori di cui all'art. 1.

Articolo 27) - Liquidazione.

Eventuali attività residue e risultanti dal bilancio finale di liquidazione, regolarmente approvato, verranno suddivise tra tutti i soci in misura proporzionale alle quote da ciascuno possedute, salvo diverse deliberazioni dell'Assemblea che ha deliberato lo scioglimento.

Articolo 28) - Disposizioni generali.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è delegato il potere di apportare al presente Statuto tutte quelle modifiche che risulteranno necessarie per adeguarlo ad eventuali nuove inderogabili disposizioni di legge o comunque richieste dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa.

Articolo 29) - Richiami.

Per quanto non disposto dal presente Statuto valgono le norme di legge o quanto previsto dal vigente Codice Civile sulla stessa materia.